



COMUNE DI VILLANOVAFORRU

Provincia del Medio Campidano

Piazza Costituzione n. 1 – Cap. 09020 – Tel. 070934511 – Fax 07093451250

Ufficio Servizio Sociale

LEGGE 431 DEL 09.12.1998, ART. 11 – BANDO RIPORTANTE I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE – ANNO 2024

In esecuzione delle disposizioni, di cui :

- ° alla legge n. 431 del 1998, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- ° al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
- ° alla delibera GR 28/11 del 31.07.2024 e relativo allegato;
- ° alla determinazione del Direttore Generale – Assessorato Lavori Pubblici n. 1731 – Prot. usc. 32406 del 01.08.2024;
- ° alla delibera della Giunta Comunale n. 82 del 25.09.2024;
- ° alla determinazione del responsabile del servizio sociale n. 580/127S del 26.09.2024, con la quale sono stati approvati il bando – anno 2024, il modulo domanda e l'informativa sulla privacy;

RENDE NOTO

Che gli interessati in possesso dei requisiti di seguito indicati possono presentare richiesta al Comune per l'accesso ai contributi a integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della Legge n. 431/98 – Anno 2024.

Le domande devono pervenire all'ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre il termine perentorio delle 13,00 del giorno 28 ottobre 2024

ART. 1 DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà sia privata che pubblica site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale, con contratto di locazione di tipo privatistico, come puntualmente individuati dall'art. 1,

comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La residenza anagrafica nel Comune deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo.

Gli utenti che nell'arco dell'anno 2024 siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati .

ART. 2 REQUISITI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a concorrere all'assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- ° A) Essere residente unitamente a tutti i componenti del proprio nucleo familiare anagrafico nel Comune di Villanovaforru, alla data di presentazione della domanda o del periodo relativamente al quale richiede il contributo;
- ° B) essere residenti anagraficamente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, al momento di presentazione della domanda;
- ° C) Essere, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, cittadini italiani ovvero cittadini di un Stato appartenente all'unione europea ovvero di uno Stato non appartenente all'Unione europea purchè muniti di un regolare permesso di soggiorno (Per gli immigrati extracomunitari è necessario inoltre il possesso di regolare titolo di soggiorno);
- ° D) Di essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, di un alloggio ad uso abitativo di proprietà privata o pubblica , con contratto di locazione di tipo privatistico;
- ° E) Non essere assegnatario, unitamente a tutti i componenti del nucleo anagrafico, di diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- ° F) Non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo anagrafico, di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9);
- ° G) Essere titolare di un contratto di locazione (anche per un periodo limitato dell'anno) ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata, occupata a titolo di abitazione principale o esclusiva, situata nel Comune di Villanovaforru.

Il contratto di locazione, di tipo privatistico, deve:

- ° essere stipulato ai sensi della normativa vigente e deve essere quello per l'abitazione principale corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente e dal nucleo familiare:

- ° risultare da un contratto regolarmente registrato (ex art. 2, comma 1 della L. 431/1998) e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- ° sussistere al momento della presentazione della domanda o anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando;
- ° permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato deve essere restituito entro dieci giorni;
- ° H) Non avere in corso contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
- ° I) di essere in regola con il pagamento del canone di locazione e dell'imposta di registrazione;
- ° L) Di essere beneficiario per gli stessi fini, di contributi provenienti da altri programmi di intervento simili;
- ° M) di essere a conoscenza che gli utenti che nell'arco dell'anno siano titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

La mancanza di uno dei suddetti requisiti, costituisce causa di esclusione dalla procedura, così come l'istanza non completamente compilata e non sottoscritta o priva della documentazione richiesta che, non viene regolarizzata entro i termini comunicati dall'ufficio competente. E' inoltre motivo di esclusione l'istanza presentata dopo la scadenza prevista.

ART. 3 REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1, e art. 2, comma 3, del decreto 7 giugno 1999:

- a) FASCIA A :** Il valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74.
- b) FASCIA B:** Il valore ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non potrà essere superiore a € 2.320,00.

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati e dovranno indicare nel modulo di domanda tutti gli altri Comuni nei quali hanno già presentato o intendano presentare istanza nel corso dell'anno 2024, in tal caso dovranno allegare all'istanza i relativi contratti.

ART. 4 Cumulabilita' con altri contributi per il sostegno alla locazione

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

La cumulabilità con altri contributi sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi.

La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione.

Per la verifica relative alla fruizione dell'assegno di inclusione (ADI - quota B), il Comune provvederà all'invio degli elenchi dei beneficiari alle sedi INPS territorialmente competenti.

ART. 5 DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

IL Comune fissa l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi, come riportato all'art. 3.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l'anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.

Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell'ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell'ISEE.

Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile ($C = CA - CS$). Il risultato ottenuto, nei casi di cui al precedente punto, può essere incrementato sino al 25%. Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime più volte richiamate, il contributo riconoscibile è pari a dette soglie altrimenti è pari al valore calcolato.

Esempio del calcolo massimo di contributo:

ISEE del nucleo familiare = €. 10.000,00;

canone annuo effettivo = €. 3.600,00

canone sopportabile = $10.000,00 \times 14\% =$ €. 1.400,00

ammontare massimo del contributo = canone annuo effettivo – canone sopportabile

Quindi: ammontare del contributo = €. 3.600,00 - €. 1.400,00 = €. 2.200,00

Il contributo annuo da assegnare varia a seconda del valore dell'ISEE e non potrà comunque essere superiore:

° €. 3.098,74 – Fascia A

° €. 2.320,00 – Fascia B

Qualora il richiedente nel corso dell'anno 2024 sia stato in più Comuni, il Comune di Villanovaforru trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno ciascun Comune terrà conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione nel proprio Comune.

ART. 6 GRADUATORIA

Sulla base delle domande presentate, il Comune procede all'istruttoria ed ai relativi controlli verificandone la completezza e la regolarità.

In caso di irregolarità formali è consentita l'integrazione su richiesta degli uffici comunali entro due giorni.

Si procederà alla formulazione della graduatoria provvisoria.

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata per cinque giorni all'albo pretorio del Comune, eventuali osservazioni ed opposizioni, rese in forma scritta, potranno essere presentate entro tale termine.

La graduatoria definitiva verrà approvata con determinazione del responsabile del servizio sociale e verrà pubblicata all'albo pretorio del Comune.

La graduatoria provvisoria e la graduatoria definitiva pubblicate nel sito istituzionale avranno valore di notifica agli interessati.

Il Comune, dopo la predisposizione della graduatoria degli aventi diritto comunicherà il proprio fabbisogno, in relazione alla mensilità di propria competenza, alla Regione entro il termine del 30 novembre 2024.

ART. 7 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decorre dal 1 gennaio 2024 o da eventuale altra successiva data di stipula del contratto di locazione.

Il contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è riferito all'anno in corso ed è calcolato per periodo gennaio-dicembre 2024.

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione da allegare all'istanza per il periodo gennaio 2024 – ottobre 2024 ((o per il solo periodo di riferimento) , mentre le ricevute dei mesi di novembre e dicembre 2024, dovranno essere presentate all'ufficio di servizio sociale, appena disponibili.

La mancata presentazione delle stesse, comporterà l'esclusione dal contributo.

Qualora lo stanziamento regionale attribuito al Comune di Villanovaforru, non potesse coprire per intero il fabbisogno economico necessario, l'importo da liquidare ai beneficiari appartenenti alle fasce A – B verrà proporzionalmente attribuito in base alle istanze che saranno presentate, secondo le modalità riportate nel bando RAS.

ART. 8 CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il Comune di Villanovaforru, potrà procedere al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti. Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Villanovaforru provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

ART. 9 INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi del D.Leg.vo n. 196 del 30.06.2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) – si informa che il trattamento dei dati personali, raccolti da questo ente o comunque forniti allo stesso, è finalizzato unicamente allo svolgimento del compito istituzionale relativo al predetto bando. Si rimanda alle disposizioni integrali di cui all'informativa trattamento dati, che sarà allegato al modulo di domanda.

ART. 10 MONITORAGGIO

I Comuni trasmettono le schede relative all'utilizzo dei fondi, debitamente compilate secondo lo schema e la tempistica comunicati con apposita nota dalla Regione. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione.

ART. 11 NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento a quanto previsto dalle L. n. 431/98, L. n. 109/98 e al decreto del ministero dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, la delibera n. GR 28/11 del 31.07.2024, la determinazione del direttore Ras – Assessorato Lavori Pubblici n. 1731 – Prot. usc. 32406 del 01.08.2024, le note trasmesse dalla RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici.

ART. 12 DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda si devono allegare:

- ☐ Fotocopia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- ☐ Fotocopia del permesso di soggiorno o altro regolare titolo di soggiorno;
- ☐ Copia ISEE rilasciato nell'anno 2024, in corso di validità;
- ☐ Fotocopia del/dei contratto/i di locazione regolarmente registrato/i all'ufficio del

registro (vedi ipotesi presentazione istanze anche in altri Comuni);

☐ Fotocopia documento attestante la regolarità nel pagamento dell'imposta di registro, relativa all' anno in corso;

☐ Fotocopia delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione dal mese di gennaio al mese di ottobre 2024 (o per il solo periodo di riferimento), controfirmate dal proprietario dell'immobile oppure copia dei bonifici etc (le ricevute relative ai mesi di novembre e dicembre 2024, dovranno essere consegnate al Comune, appena il beneficiario disporrà dei predetti documenti);

☐ Eventuale documentazione sulla posizione mensile "quota affitto" - anno 2024 relative ad altre misure (es. assegno di inclusione);

☐ Altro (specificare) _____

ART. 13 TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune, entro e non oltre il termine perentorio delle 13,00 del **giorno 28 ottobre 2024.**

Alla domanda, debitamente sottoscritta e corredata da copia di un documento di identità, in corso di validità, deve essere allegata la necessaria documentazione.

Le domande potranno essere inviate:

° tramite pec – protocollo.villanovaforru@pec.comunas.it ;

° consegnate all'Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura pubblico (tutti i giorni 10,00 – 12,00 ed il martedì ore 16,00 – 18,00.)

° tramite raccomandata A/R, in tal caso farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Saranno escluse le domande prive dei requisiti, inoltre, costituisce causa di esclusione dalla procedura, così come l'istanza non completamente compilata e non sottoscritta o priva della documentazione richiesta che, non viene regolarizzata entro i termini comunicati dall'ufficio competente. E' inoltre motivo di esclusione l'istanza presentata dopo la scadenza prevista.

ART. 14 PUBBLICITA' DEL BANDO

Il Bando, sarà consultabile all'Albo Pretorio online sul sito del Comune www.comune.villanovaforru.ca.it, affinché i cittadini , ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. possano prenderne visione.

La modulistica per la presentazione della domanda sarà disponibile sul sito del Comune www.comune.villanovaforru.ca.it.

Copia della suddetta documentazione sarà disponibile in formato cartaceo presso gli uffici comunali.

Villanovaforru, 26.09.2024

L'Assistente Sociale
Antonella Zedda

